

DLTLGT 21/09/1944 Num. 315

Decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 (in Gazz. Uff., serie speciale, 23 novembre 1944, n. 85). -- Soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria¹

Preambolo

(Omissis).

Articolo 1

I Consigli e gli uffici provinciali dell'economia sono soppressi.

Articolo 2

E' ricostituita, in ogni capoluogo di provincia, una Camera di commercio, industria e agricoltura, che coordina e rappresenta gli interessi commerciali, industriali ed agricoli della provincia ed esercita le funzioni e i poteri demandate dalla legge, sinora attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia²

La Camera è ente di diritto pubblico.

Articolo 3

In ogni capoluogo di provincia è ricostituito, alla diretta dipendenza del Ministero dell'industria e commercio, un Ufficio provinciale del commercio e dell'industria il quale cura l'esecuzione degli atti e provvedimenti del Ministero, rileva e segnala il movimento economico della provincia e compie le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi. Il direttore dell'ufficio è nominato dal Ministro per l'industria e commercio fra il personale dell'apposito ruolo.

Articolo 4

Le Camere sono amministrate da un Consiglio elettivo la cui composizione ed elezione sarà regolata dal decreto di cui all'art. 8.

Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il presidente e i vicepresidenti.

Articolo 5

La rappresentanza legale della Camera spetta al presidente.

Articolo 6

Le Camere di commercio, industria ed agricoltura torneranno a percepire con le stesse forme e privilegi i diritti ed i tributi già attribuiti ai soppressi consigli dell'economia³.

Articolo 7

Alle ricostituite Camere di commercio, industria e agricoltura è devoluto il patrimonio dei disciolti Consigli provinciali dell'economia delle rispettive province.

Articolo 8

Le norme relative alla costituzione, al personale e al funzionamento delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, saranno emanate con successivo decreto legislativo. Con la stessa forma saranno emanate le disposizioni integrative di quelle contenute nel presente decreto.

Fino all'entrata in vigore delle norme di cui al comma precedente, gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio potranno svolgere le funzioni di segreteria delle Camere su richiesta del presidente della Giunta e con l'autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio.

Articolo 9

Fino alla elezione del Consiglio l'amministrazione di ciascuna Camera rimarrà affidata ad una Giunta composta da un presidente e quattro membri⁴.

Il presidente è nominato dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste.

I quattro membri sono nominati dal Prefetto della Provincia, con l'approvazione del Ministro per l'industria e il commercio e sono scelti uno fra i commercianti, uno fra gli industriali, uno fra gli agricoltori e uno fra i lavoratori.

In caso di impedimento del presidente ne esercita le funzioni il membro più anziano.

Le deliberazioni della Giunta sono valide con la presenza del presidente, o di chi ne fa le veci, e di due membri.

Articolo 10

Salva l'applicazione delle norme sulla defascistizzazione delle pubbliche amministrazioni, sino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 8, le Camere di commercio, industria e agricoltura e gli uffici provinciali del commercio e dell'industria possono avvalersi dell'opera del personale attualmente appartenente ai soppressi Consigli ed Uffici provinciali dell'economia.

¹ A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.)

² Vedi ora il r.d. 20 settembre 1934, n. 2011.

³ Vedi l'art. 52 r.d. 20 settembre 1934, n. 2011

⁴ Vedi anche la l. 12 luglio 1951, n. 560, e la l. 29 dicembre 1956, n. 1560

Articolo 11

Spettano rispettivamente al presidente e al Consiglio della Camera di commercio, industria e agricoltura e, durante la gestione temporanea, al presidente e alla Giunta previsti nell'art. 9 la partecipazione ad organi o commissioni e il potere di nomina o di designazione già attribuiti dalle vigenti leggi ai soppressi Consigli provinciali dell'economia.

Articolo 12

Le spese relative al funzionamento degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio sono a carico dei bilanci delle Camere. Quelle per il personale statale sono anticipate dal Tesoro dello Stato, salve le eccezioni che saranno determinate col decreto previsto dall'art. 8. Esse saranno rimborsate dalle Camere entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio al quale si riferisce la spesa.